



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0004885 - 08/10/2013 - USCITA/  
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma, 08 OTT. 2013

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti**  
**e degli Esperti Contabili di Prato**  
**Via Pugliesi, 26**  
**59100 - Prato**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 265/2013 – Art. 2 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali*

Con riferimento al Vs. quesito del 24.09.2013, (prot. C.n.d.c.e.c. n. 4727 del giorno 30.09.2013) con il quale si chiedono chiarimenti sull'esercizio della funzione disciplinare territoriale dopo l'introduzione dei Consigli di Disciplina, si osserva quanto segue.

L'articolo 2 (co. 2) del Regolamento di cui all'oggetto stabilisce che "ai Consigli di Disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine territoriale."

Il tenore letterale della norma non lascia adito a dubbi: il potere di iniziare l'azione disciplinare, di istruire e decidere in materia disciplinare spetta solo ai Consigli di Disciplina ed ai Collegi di Disciplina di cui all'art. 6 dello stesso Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine, una volta ricevuto un esposto o appresa una notizia rilevante ai fini disciplinari, deve darne pronta comunicazione al Consiglio di disciplina e trasmettere a quest'ultimo la relativa documentazione senza entrare nel merito della ricevibilità o della procedibilità.

In merito all'art. 12 lett. h) si ritiene che l'Ordine possa esercitare l'attività di composizione della lite solo nelle situazioni in cui non sia stato presentato un esposto.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale  
Francesca Maione